

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 aprile 2008;

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'articolo 54 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

VISTI gli articoli 81 e 82 del Trattato CE;

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE;

VISTA la documentazione in proprio possesso;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LA PARTE

1. La Lega Nazionale Professionisti (di seguito, Lega Calcio o Lega) è l'associazione a carattere privatistico delle società calcistiche iscritte ai Campionati di Serie A e B.

La sua funzione istituzionale è rappresentata dall'organizzazione e gestione amministrativa dei Campionati nazionali di calcio di Serie A e di Serie B, del torneo di Coppa Italia, della gara di SuperCoppa di Lega, nonché di alcuni

campionati a carattere giovanile e della squadra di calcio rappresentativa della stessa Lega¹.

La Lega provvede, sulla base di criteri mutualistici, alla ripartizione dei proventi tra le società associate derivanti dalla vendita dei diritti televisivi, nonché degli introiti derivanti dal C.O.N.I., attraverso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito, FIGC), per i concorsi a pronostico, così come quelli derivanti da altre attività commerciali gestite dalla Lega medesima².

In merito alla sua struttura organizzativa interna, l'articolo 7 del Regolamento di Lega prevede che gli organi della stessa siano: *i)* l'Assemblea Generale; *ii)* le Assemblee di categoria; *iii)* il Presidente; *iv)* il Comitato di Presidenza; *v)* il Consiglio di Lega; *vi)* il Collegio dei Revisori, e *vii)* la Commissione Indipendente per la regolazione dei Rapporti Economici tra le Società.

II. IL FATTO

2. Nella stagione 2006/07, i diritti televisivi relativi al campionato di Serie B sono stati commercializzati in due pacchetti in chiaro: un pacchetto riguardante anticipi, posticipi e *Play-off* e *Play-out*, acquisito da Sportitalia, e un pacchetto

¹ Denominata Rappresentativa Under 21 di B della Lega.

² In particolare, l'art. 1, comma 3, del Regolamento della Lega, intitolato "Natura e attribuzioni", prevede che la Lega: a) 1. stabilisce i calendari delle competizioni ufficiali e fissa date ed orari; 2. regola, per la tutela della regolarità tecnica e disciplinare delle competizioni e per motivi connessi alla sicurezza, le modalità di accesso di operatori e radiocronisti negli spazi soggetti ai poteri degli ufficiali di gara; 3. regola, per la tutela della regolarità tecnica e disciplinare delle competizioni e per motivi connessi alla sicurezza, i rapporti fra le società e i mezzi di informazione per il solo esercizio del diritto di cronaca radiofonica e televisiva e per assicurare le modalità di accesso in conformità alle vigenti leggi; 4. assicura la distribuzione interna delle risorse finanziarie; b) definisce, d'intesa con le categorie interessate, i limiti assicurativi contro i rischi a favore dei tesserati e le eventuali altre forme assicurative, anche integrative, e formula pareri sui trattamenti pensionistici degli stessi; c) rappresenta le società nella stipula degli accordi di lavoro e nella predisposizione dei relativi contratti-tipo; d) rappresenta, su delega specifica rilasciata per ogni singolo contratto e da ogni singola società, le società che partecipano alle competizioni agonistiche ufficiali limitatamente alla cessione per la diffusione sul solo territorio italiano: - dei diritti televisivi degli *highlights* in chiaro e in differita dei Campionati di Serie A e di Serie B. Per differita s'intende, ovunque nel presente regolamento e ai fini di quanto previsto sub art. 46, la trasmissione d'immagini di gare nei termini dilatori applicati nella stagione sportiva 1998/99; - dei diritti radiofonici, con esclusione dell'ambito locale, dei Campionati di Serie A e di Serie B; per la diffusione senza limitazioni territoriali: - dei diritti televisivi e radiofonici, sia in chiaro sia in criptato, della Coppa Italia per le sole fasi ad eliminazione diretta. In ogni caso i contratti di vendita dei suddetti diritti televisivi e radiofonici conclusi dalla Lega in rappresentanza delle singole Società non potranno avere una durata superiore a tre anni, per quanto concerne i diritti televisivi degli *highlights* in chiaro e dei diritti radiofonici dei Campionati di serie A e B; ad un anno, per quanto riguarda i diritti televisivi e radiofonici relativi al torneo di Coppa Italia; e) rappresenta le società associate nei loro rapporti con la FIGC, con le altre Leghe e, previo rilascio di delega specifica da ogni singola società, con i terzi; f) detta norme di gestione delle società, nell'interesse collettivo, e riscontra l'osservanza di queste e delle disposizioni emanate in materia dalla FIGC da parte delle società stesse; g) fatto salvo quanto previsto alle precedenti lettere d) ed e), rappresenta le società associate nella tutela di ogni altro interesse collettivo.

con le restanti partite, acquisito dalla RAI. Inoltre, i diritti della Serie B relativi alla stagione 2006/2007 su piattaforma satellitare sono stati acquisiti da Sky.

Allo scadere di tali accordi, i diritti relativi al campionato di Serie B 2007/2008 non sono stati rinegoziati, per cui attualmente, in mancanza di un accordo fra la Lega e le emittenti televisive, la trasmissione delle partite di Serie B è sospesa.

3. Risulta che la Lega Calcio, nell'ambito di una riunione informale dei Consiglieri di Serie B tenutasi in data 19 febbraio 2008, avrebbe esaminato le proposte avanzate dalla società In front e dall'emittente Sportitalia in tema di negoziazione dei diritti televisivi. Nel corso della medesima riunione, la Lega Calcio avrebbe *“ribadito l'assoluta necessità del rispetto delle delibere vigenti”*, richiamando una *“violazione degli accordi in essere in tema di vendita centralizzata dei diritti verificatasi nell'ultimo turno di campionato da parte di una delle società associate”*. Il riferimento è alla società Pisa Calcio S.p.A., che aveva ceduto alla società Conto Tv S.r.l. i diritti televisivi di trasmissione dell'incontro Pisa-Mantova del 16 febbraio 2008. A tal proposito, prosegue il comunicato, *“la Lega Calcio ha ribadito l'assoluta necessità del rispetto delle delibere vigenti, onde evitare il verificarsi di qualsiasi situazione che possa nuocere ed inficiare le trattative in atto”*³.

4. È emerso inoltre che la citata società Conto TV S.r.l. avrebbe formulato alla Lega Calcio un'offerta per l'acquisto in esclusiva dei diritti televisivi relativi alla partita di calcio Chievo-Bologna del 12 aprile 2008, al fine della trasmissione dell'evento in modalità *pay-per-view/pay-tv* in tecnica satellitare e digitale terrestre, nonché *web-tv*.

Non risulta che la Lega Calcio abbia dato riscontro a tale offerta.

III. IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: IL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008, N. 9

5. Il Decreto Legislativo n. 9/08⁴, destinato a dispiegare pienamente i propri effetti a partire dal 2010, ha introdotto la vendita collettiva dei diritti televisivi,

³ Comunicato stampa n. 63 del 19 febbraio 2008, pubblicato sul sito della Lega Calcio, www.lega-calcio.it.

⁴ Il Decreto Legislativo n. 9/2008, in G.U. 1° febbraio 2008 n. 27, è stato emanato in attuazione della legge delega 19 luglio 2007, n. 106.

disponendo che “*L’organizzatore della competizione⁵ e gli organizzatori degli eventi sono contitolari dei diritti audiovisivi relativi agli eventi della competizione medesima*” e che “*l’esercizio dei diritti relativi ai singoli eventi spetta all’organizzatore della competizione medesima*” (artt. 3 e 4). Conseguentemente, la commercializzazione dei diritti verrà effettuata in forma centralizzata da parte dell’organizzatore della competizione (la Lega), il quale “*è tenuto ad offrire i diritti audiovisivi a tutti gli operatori della comunicazione di tutte le piattaforme, attraverso distinte procedure competitive relative al mercato nazionale [...]*” (art. 7, comma 1).

Ai partecipanti a tali procedure competitive vanno garantite condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione (art. 6, comma 1). A tal fine, l’organizzatore della competizione è tenuto, entro quattro mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, a predeterminare apposite *linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi* recanti regole in materia di offerta e di assegnazione dei diritti medesimi, nonché di formazione dei relativi pacchetti.

La verifica della conformità delle suddette *linee guida* ai principi e alle disposizioni del decreto è demandata all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, per i profili di rispettiva competenza (art. 6.6). Inoltre, il decreto individua in capo all’Autorità Garante un generale potere di vigilanza sulla corretta applicazione del medesimo, al fine di garantire la concorrenza nel mercato dei diritti audiovisivi (art. 20).

Va infine evidenziato che il decreto n. 9/2008 fa salvi gli effetti dei contratti stipulati fino al 2010 (art. 27, commi 1 e 2) e prevede altresì che “*Gli organizzatori degli eventi [i singoli club] non titolari di contratti di licenza alla data di entrata in vigore del presente decreto possono stipulare, previa autorizzazione dell’organizzazione della competizione [la Lega], contratti di licenza aventi durata fino al 30 giugno 2010*” (art. 27, comma 4).

⁵ Nel caso dei campionati di calcio tale soggetto è la Lega Calcio. Il decreto specifica infatti che si tratta del “soggetto cui è demandata o delegata l’organizzazione della competizione da parte della federazione sportiva riconosciuta dal Comitato Olimpico nazionale italiano, competente per la rispettiva disciplina sportiva”.

IV. IL MERCATO RILEVANTE

6. I diritti televisivi relativi a eventi sportivi costituiscono tipicamente una delle principali componenti della programmazione televisiva in chiaro e a pagamento. In tale ambito, i diritti di trasmissione TV degli eventi calcistici disputati regolarmente ogni anno per tutto l'anno, quali gli eventi delle serie A e B e gli eventi di coppa, nonché la UEFA Champions League e la Coppa UEFA, costituiscono un mercato distinto⁶.

7. In particolare, la sostituibilità tra gli eventi calcistici e gli altri programmi può essere verificata analizzando in che misura i secondi consentano alle emittenti televisive di ottenere analoghi risultati, in termini di pubblico richiamato. I programmi sportivi hanno caratteristiche particolari: essi sono in grado di ottenere numeri elevati di spettatori e di raggiungere un pubblico identificabile, che costituisce uno specifico *target* per determinati inserzionisti. Dato poi l'interesse suscitato dal gioco del calcio in Europa, i diritti di trasmissione del calcio non possono essere considerati sostituibili da altri diritti di trasmissione sportiva. Il calcio attrae infatti una particolare fascia demografica di pubblico, e quindi anche una certa pubblicità, che altri tipi di programmi non sono in grado di attirare.

8. L'ambito geografico del mercato interessato risulta essere nazionale, corrispondente al territorio italiano, in ragione di fattori culturali e di preferenze dei diversi pubblici nazionali. Inoltre, i diritti mediatici sugli eventi calcistici sono in genere venduti su base nazionale. Questo è dovuto al carattere della distribuzione, che è nazionale in ragione di regimi normativi nazionali, barriere linguistiche e fattori culturali.

9. Sulla base delle considerazioni svolte, si ritiene pertanto che il mercato del prodotto rilevante ai fini del presente procedimento sia costituito, quantomeno, dai diritti di trasmissione televisiva in Italia degli eventi calcistici disputati regolarmente ogni anno per tutto l'anno, rappresentati eminentemente dagli incontri delle serie A e B e di coppa, nonché della UEFA Champions League e della Coppa UEFA.

⁶ Cfr. decisioni COMP/C-2/37.214 *Joint selling of the media rights to the German Bundesliga*, del 19 gennaio 2005 e COMP/C.2-37398 *Joint selling of the commercial rights of the UEFA Champions League*, del 23 luglio 2003 e provv. 7340.

V. VALUTAZIONI

10. Le società calcistiche possono essere qualificate come imprese ai sensi della disciplina *antitrust*, sulla base di un consolidato orientamento comunitario e nazionale.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del regolamento della Lega nazionale Professionisti, la Lega "associa in forma privatistica le società affiliate alla FIGC che partecipano ai campionati di serie A e B e che, a tal fine, si avvalgono delle prestazioni di calciatori professionisti". Conseguentemente, la Lega può essere qualificata quale associazione di imprese ai sensi dell'art. 81 del trattato CE.

11. Le decisioni assunte dalla Lega in merito alla commercializzazione dei diritti televisivi degli eventi sportivi possono essere qualificate come deliberazioni di associazioni di imprese, costituendo un'intesa ai sensi e per gli effetti dell'art. 81, paragrafo 1, del Trattato CE.

12. Come detto, in seguito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 9/08, la Lega Calcio è il soggetto cui è affidata in via centralizzata la commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi agli incontri dei campionati di Serie A e di Serie B. In particolare, la Lega Calcio è contitolare insieme ai singoli *club* che disputano l'incontro dei diritti audiovisivi relativi alle partite dei campionati di calcio di Serie A e B ed è il soggetto incaricato del relativo esercizio.

13. Tale prerogativa sarà tuttavia pienamente operante soltanto a partire da giugno 2010, quando verranno a scadenza i contratti siglati in data antecedente all'entrata in vigore del Decreto da parte delle squadre che militano nel campionato di Serie A.

Inoltre, in virtù dell'art. 27, comma 4, del Decreto Legislativo menzionato, i singoli *club* non titolari di contratti di licenza hanno facoltà fino al 2010 di stipulare autonomamente contratti di licenza con emittenti televisive. Tuttavia è necessaria una preventiva autorizzazione della Lega Calcio, la quale assume un ruolo sulla sottoscrizione di tali accordi.

14. Nel periodo transitorio, dunque, il legislatore ha esplicitamente inteso riservare, alle singole squadre che non hanno sottoscritto contratti di licenza – nel caso di specie, le squadre del campionato di Serie B – la facoltà di negoziare autonomamente i diritti. La motivazione sottesa a tale previsione sembra risiedere nella volontà di non creare discriminazioni rispetto alle opportunità

negoziali di cui hanno fruito le squadre di Serie A e, nel contempo, di salvaguardare l'autonomia imprenditoriale delle società.

15. In tale contesto, risulta che la Lega Calcio abbia condotto negoziati in tema di cessione dei diritti televisivi relativi alle partite di calcio di Serie B, senza tuttavia addivenire ad alcun accordo con potenziali acquirenti.

16. Sono inoltre intervenute proposte di acquisizione di diritti di alcuni incontri di Serie B, indirizzate da un'emittente televisiva alla stessa Lega Calcio e ai *club* interessati. Dalle informazioni disponibili risulterebbe che la Lega Calcio, oltre a non dar seguito alle offerte in questione, avrebbe ostacolato la negoziazione in via autonoma dei diritti da parte dei singoli *club*.

Si consideri in proposito che, nel febbraio 2008, una delle squadre contattate ha accettato la proposta di cessione dei diritti relativi ad un incontro e quindi ceduto tali diritti. Risulta che appena tre giorni dopo si sia tenuta una riunione informale dei Consiglieri di Serie B della Lega Calcio, nel corso della quale è stata deprecata l'iniziativa del *club*, qualificata come violazione di precedenti accordi in essere in tema di vendita centralizzata dei diritti.

17. In altri termini, la Lega Calcio ha nei fatti reso noto che la vendita dei diritti da parte del singolo *club* è stata effettuata in assenza della propria autorizzazione, rivelando peraltro di non essere intenzionata a concedere tale facoltà alle singole squadre, dal momento che la negoziazione autonoma contravverrebbe a determinazioni assunte in sede associativa.

18. Le decisioni della Lega Calcio volte a rifiutare la negoziazione dei diritti relativi ai singoli eventi, negoziazione individuale espressamente prevista dall'art. 27, comma 4, del D.Lgs. n. 9/2008, e a negare l'autorizzazione alla sottoscrizione di contratti tra singoli *club* e operatori della comunicazione sono suscettibili di essere esaminate ai sensi dell'art. 81 del Trattato CE, in quanto potrebbero configurare un'intesa restrittiva della concorrenza volta ad impedire la cessione di diritti televisivi da parte delle società di calcio di Serie B.

19. Attraverso tali decisioni associative, la Lega Calcio potrebbe aver pregiudicato l'interesse degli operatori della comunicazione ad acquisire contenuti di interesse, al fine della predisposizione del proprio palinsesto e dell'acquisizione di quote di ascolto, anche allo scopo della vendita di prodotti pubblicitari agli inserzionisti. La Lega potrebbe aver altresì impedito la fruizione degli eventi da parte di consumatori, privandoli della possibilità di seguire le partite attraverso diverse piattaforme trasmissive.

20. Deve rilevarsi che il rifiuto a concedere tale autorizzazione, anzi a prendere in considerazione *tout court* le proposte contrattuali presentate dagli operatori della comunicazione, risulta teso unicamente a preservare il ruolo di negoziatore unico della Lega Calcio, come espressamente dichiarato nel comunicato stampa del 19 febbraio 2008; e ciò malgrado la deroga prevista dall'art. 27, comma 4, del Decreto Legislativo n. 9/08 relativamente al periodo transitorio e la circostanza che in prossimità della fine del campionato di Serie B i diritti audiovisivi connessi agli incontri siano rimasti pressoché invenduti.

21. La circostanza che l'autorizzazione della Lega Calcio sia richiesta da una disposizione normativa non vale ad esimere tale organismo dal rispetto delle norme a tutela della concorrenza. Nel caso di specie, infatti, è lo stesso legislatore ad aver improntato la nuova disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi alla tutela di un assetto di mercato concorrenziale e non falsato. In particolare, all'art. 20 del D.Lgs. n. 9/2008 si prevede espressamente che sia l'Autorità garante della concorrenza e del mercato a vigilare sulla corretta applicazione del decreto "*avvalendosi dei poteri di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287*". In tale contesto, quindi, con specifico riferimento all'art. 27, comma 4, del D.Lgs. n. 9/2008 il potere autorizzatorio della Lega deve essere esercitato nel pieno rispetto dei principi generali di tutela della concorrenza, evitando una modalità applicativa delle norme che possa integrare una violazione dell'art. 81 del Trattato⁷.

22. L'Autorità intende pertanto verificare se la Lega Calcio, anche attraverso delibere associative, abbia rifiutato, senza legittima motivazione, l'autorizzazione alla vendita di diritti televisivi relativi al campionato di Serie B ad un'emittente televisiva che ne aveva formulato specifica richiesta e abbia altresì limitato la facoltà delle squadre del Campionato di calcio di Serie B di commercializzare autonomamente i diritti di trasmissione degli eventi da esse disputate; tali condotte, ove accertate, integrerebbero un'intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell'art. 81 del Trattato CE.

23. In subordine, ove si interpreti la disciplina vigente nel senso di ritenere che la Lega Calcio abbia già, nella fase transitoria, la disponibilità e l'esercizio dei diritti relativi agli incontri dei campionati di serie A e Serie B, vale a dire della stragrande maggioranza degli eventi ricompresi nel mercato rilevante, e che

⁷ Si richiama la decisione della Commissione relativa al caso COMP/C-2/38.173 *Premier League* e in particolare il pt. 25, nel quale si afferma, tra l'altro, che "*the joint sales organisation can, depending on how and to whom the rights are sold, restrict output and create foreclosure problems on downstream markets*".

pertanto tale associazione detenga già ora una posizione dominante nel mercato dei diritti di trasmissione televisiva in Italia degli eventi calcistici disputati regolarmente ogni anno per tutto l'anno, le condotte oggetto della presente istruttoria potrebbero integrare un abuso di posizione dominante in violazione dell'art. 82 del Trattato CE. Nel caso di specie non potrebbe negarsi la sussistenza del danno ai consumatori che vedrebbero limitata l'offerta e la stessa possibilità di seguire le partite di calcio attraverso diverse piattaforme trasmissive.

Il pregiudizio al commercio intracomunitario

24. Il descritto comportamento della Lega Calcio appare idoneo a pregiudicare il commercio intracomunitario e, pertanto, appare integrare gli estremi per un'infrazione dell'articolo 81 del Trattato CE, ovvero dell'articolo 82, del medesimo Trattato.

25. Secondo la Comunicazione della Commissione 2004/C 101/07 – *Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato*, su GUCE C 101/81 del 27 aprile 2004, il concetto di pregiudizio al commercio intracomunitario deve essere interpretato tenendo conto dell'influenza diretta o indiretta, reale o potenziale, sui flussi commerciali tra gli Stati membri. Si consideri, al riguardo, che l'intesa in questione riguarderebbe imprese operanti sull'intero territorio nazionale.

26. Con riferimento alla possibile violazione dell'articolo 82 del Trattato CE, nel valutare se l'incidenza sia "sensibile" occorre valutare se la presenza stessa dell'impresa in posizione dominante sull'intero territorio di uno Stato Membro sia idonea a rendere l'accesso al mercato più difficile. Si deve dunque ritenere che qualsiasi abuso che renda più difficile l'accesso ad un mercato nazionale incida sensibilmente sul commercio⁸.

27. Di conseguenza, la fattispecie oggetto del presente procedimento, apparendo idonea ad arrecare pregiudizio al commercio tra Stati membri, deve essere valutata ai sensi dell'articolo 81, ovvero 82, del Trattato CE.

⁸ Comunicazione della Commissione "Linee direttrici la nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del trattato" 2004/C 101/07, § 3.2.5, punto 96.

RITENUTO, pertanto, alla luce delle considerazioni suesposte, che la Lega Calcio potrebbe aver posto in essere condotte volte a limitare la facoltà delle squadre del Campionato di calcio di Serie B di commercializzare autonomamente i diritti di trasmissione degli eventi da esse disputate, pregiudicando l'interesse degli operatori attivi sulle diverse piattaforme ad acquisire gli stessi e, in ultima analisi, limitando la fruizione degli eventi da parte dei consumatori e la possibilità di seguire le partite di calcio attraverso diverse piattaforme trasmissive, ponendo in essere un'intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell'art. 81, paragrafo 1, del Trattato Ce e/o un abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 82 del Trattato CE;

DELIBERA

- a) l'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'art. 14, della legge n. 287/90, nei confronti della Lega Nazionale Professionisti, per accertare l'esistenza di violazioni dell'art. 81 e/o 82 del Trattato CE;
- b) la fissazione del termine di giorni trenta decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Comunicazioni della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
- c) che il responsabile del procedimento è il Dott. Renato Ferrandi;
- d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Comunicazioni della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai rappresentanti legali delle parti, nonché da persona da essi delegata;
- e) che il procedimento deve concludersi entro il 15 aprile 2009.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà